



**CITTÀ DI
CARPI**

Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città

Oggetto: Proroga incarico di elevata qualificazione denominato “Servizio Programmazione-Controlli-Segreteria Amministrativa” presso il Settore S5 “OPERE PUBBLICHE – MANUTENZIONE DELLA CITTA’ ” dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2024

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con deliberazione di Giunta comunale n. 143 del 20 luglio 2021, avente oggetto “Approvazione della nuova struttura organizzativa del Comune di Carpi” è stata ridefinita la macro struttura organizzativa dell’Ente e sono stati approvati l’organigramma e il funzionigramma, disposizioni organizzative operative a far tempo dal 01.11.2021;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 26 ottobre 2021, avente oggetto: “Nuova struttura organizzativa del Comune di Carpi: area delle posizioni organizzative, approvazione della metodologia per l’affidamento e la revoca degli incarichi, modifiche al sistema di graduazione e connesse disposizioni transitorie” è stato approvato il nuovo assetto dell’area delle posizioni organizzative;

Visto il decreto sindacale, agli atti con il prot. n. 66373/2021 del 29 ottobre 2021, con cui è stato conferito al sottoscritto ing. Norberto Carboni l’incarico dirigenziale del Settore S5 “Opere Pubbliche e Manutenzione della Città” a far data dal 01° novembre 2021 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;

Richiamati

- il CCNL Funzioni locali 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022, che prevede la sostituzione dell’istituto degli incarichi di posizione organizzativa con gli incarichi di elevata qualificazione (EQ);
- il provvedimento del Dirigente del 2° Settore “Servizi al personale” dell’Unione delle Terre d’Argine, agli atti con il prot n. 2316 del 30 marzo 2023, con cui è stata effettuata la ricognizione degli effetti giuridici del nuovo sistema di classificazione del personale, ai sensi dell’art. 12 del CCNL Funzioni locali 2019-2021;

Dato atto che, dal 1° aprile 2023, si applicano agli incarichi di elevata qualificazione le seguenti disposizioni del CCNL 16 novembre 2022:

- art. 16, comma 3, che prevede: “*Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall’esterno ed inquadrato nella medesima area*”;
- art. 14 che stabilisce al comma 1 “*Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità*” al comma 2 “*Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all’art. 16 del presente CCNL*”;

Richiamato il precedente provvedimento dirigenziale prot. n.79829 del 31 dicembre 2021, con cui è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa denominato “Servizio Programmazione –

CITTÀ DI CARPI

Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città

Via B. Peruzzi, n. 2 – 41012 CARPI (MO)

tel: 059/649074 – pec: lavori.pubblici@pec.comune.carpi.mo.it, restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it

web: www.comune.carpi.mo.it



**CITTÀ DI
CARPI**

Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città

Controllo-Segreteria Amministrativa” alla dott.ssa Elena Montorsi, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno, inquadrato nell’area dei Funzionari, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023;

Ritenuto opportuno prorogare il suddetto incarico dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2024 per la competenza e professionalità manifestata nell’ambito delle funzioni e dei procedimenti assegnati e per garantire la continuità dell’azione amministrativa anche in concomitanza delle elezioni amministrative che si terranno nel corso del 2024;

Visti:

- l’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che riconosce al dirigente la possibilità di attribuire la responsabilità dell’istruttoria del procedimento e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nonché, eventualmente, l’adozione del provvedimento finale, ad altro dipendente dell’unità organizzativa di appartenenza; - l’articolo 6 della sopra richiamata legge n. 241/1990 che individua i singoli compiti del responsabile di procedimento;
- l’art. 17 del d.lgs. 165/2001 che prevede al comma 1 ” *I dirigenti, nell’ambito di quanto stabilito dall’articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; b) curano l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; d) dirigono coordinano e controllano l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; d-bis) concorrono all’individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 6, comma 4; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 16, comma 1, lettera l-bis; e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti” al comma 1 bis “ *I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l’art. 2103 del codice civile”;**
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 14 marzo 2023, con particolare riferimento all’art. 9-bis “Responsabilità e competenze dei responsabili di procedimento” e all’art. 9-quater “Delegabilità delle funzioni dirigenziali”, articoli nei quali si definiscono rispettivamente le modalità di individuazione del responsabile di procedimento ed il contenuto del provvedimento di attribuzione delle funzioni dirigenziali delegabili al titolare di posizione organizzativa;

Dato atto che si procederà:

- con successivo provvedimento dirigenziale ad integrazione del presente atto, alla puntuale



**CITTÀ DI
CARPI**

Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città

individuazione dei procedimenti amministrativi assegnati alla responsabilità del titolare di posizione organizzativa/elevata qualificazione ai sensi degli artt 5 e 6 della legge n. 241/1990 con le modalità definite nell'art. 9-bis del Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- con determinazione dirigenziale, alla definizione delle funzioni dirigenziali delegate e dei relativi atti di competenza dirigenziale adottabili dallo stesso, ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, della legge n. 165/2001 con le modalità definite nell'art. 9-quater del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Preso atto della dichiarazione di conferma dell'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico, agli atti con il n. 00047889 di protocollo del 26 giugno 2023, resa dalla dott.ssa Elena Montorsi, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 39/2013, come previsto dal PTPCT 2022/2024;

Visti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l'articolo 5, comma 2;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- lo Statuto dell'Unione;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Avvalendosi delle capacità e dei poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001;

DECRETA

1. di prorogare dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2024 la titolarità dell'incarico di elevata qualificazione denominato "Servizio Programmazione - Controllo - Segreteria Amministrativa" alla dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno, dott.ssa Elena Montorsi, inquadrata nell'area dei Funzionari;

2. di confermare le altre disposizioni contenute nel precedente decreto prot. n. 79829 del 31 dicembre 2021, ivi compresa quella relativa al trattamento economico;

3. di dare atto che, con successivo provvedimento integrativo del presente, verranno puntualmente individuati i procedimenti amministrativi assegnati alla responsabilità del titolare di incarico di elevata qualificazione e conferite le deleghe di funzioni dirigenziali, in coerenza con la scheda di pesatura della posizione organizzativa/elevata qualificazione di che trattasi, con il funzionigramma approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 143/2021 e in applicazione di specifica disciplina regolamentare;

4. di inserire copia del presente provvedimento nel fascicolo personale della dipendente;

5. di trasmettere il presente provvedimento oltre che all'interessato, al Sindaco, al Collegio di valutazione, al Dirigente del 2° Settore "Servizi al personale" dell'Unione Terre d'Argine.

Il Dirigente
Ing. Norberto Carboni
(firmato digitalmente)